



CODICE ETICO

Codice Etico e di Condotta del Gruppo Almaviva

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DEL GRUPPO ALMAVIVA

ARTICOLO 1 - PREMESSA

- Il presente "Codice Etico e di Condotta" (Codice) definisce i principi etici di riferimento e le linee guida comportamentali adottati dalle società del Gruppo Almaviva in tutte le attività e le sue sedi, sia in Italia che all'estero (Gruppo).
- Tale Codice costituisce la componente su cui si basa il Modello Organizzativo "231" ed il Sistema di Controllo Interno del Gruppo, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia anche condizione del successo dell'impresa.
- Al rispetto del presente Codice sono tenuti - nei limiti delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità - gli organi sociali, il management, i prestatori di lavoro di tutte le Società del Gruppo nonché tutti coloro che stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti con il Gruppo sia in Italia che all'estero (Destinatari).

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

- I Destinatari si astengono da attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con gli interessi del Gruppo o possano interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi aziendali. I rapporti ed i comportamenti a tutti i livelli aziendali devono essere improntati a principi di onestà, riservatezza, diligenza e reciproco rispetto.
- Le Società del Gruppo
 - quali componenti attive e responsabili delle comunità in cui operano sono impegnate a rispettare e far rispettare al proprio interno le leggi vigenti negli Stati in cui svolgono la propria attività e i principi etici di comune accettazione, secondo gli standard internazionali, nella conduzione degli affari: correttezza, imparzialità, lealtà, trasparenza;
 - rifiutano e stigmatizzano il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i fornitori e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondata sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;
 - adottano strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione di disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigilano sulla loro osservanza e concreta implementazione;
 - assicurano al mercato, agli investitori e alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena trasparenza sulla propria azione;

- si impegnano a promuovere una competizione leale, che considerano funzionale al loro stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei clienti e degli stakeholders in genere;
- perseguono l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
- sono consapevoli della strategicità dei servizi erogati per il benessere e la crescita delle comunità nelle quali operano;
- tutelano e valorizzano le risorse umane di cui si avvalgono;
- impiegano responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

ARTICOLO 3 – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

- L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del presente Codice. Tutti i Destinatari del Codice sono pertanto chiamati a concorrere ad assicurarne il miglior funzionamento.
- Nell'ambito del sistema di controllo interno particolare rilievo rivestono la corretta definizione di compiti e responsabilità, con una coerente impostazione delle deleghe operative e l'affidabilità dei dati contabili e gestionali.
- La raccolta, registrazione, elaborazione, presentazione e diffusione dei dati contabili e gestionali, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e in linea con le procedure aziendali, rappresentano un obiettivo prioritario per le Società del Gruppo. Il perseguimento di tale obiettivo - per cui è necessaria la collaborazione di tutti i Destinatari del Codice - è primaria responsabilità dei preposti alla tenuta della contabilità e al controllo di gestione di ciascuna Società del Gruppo.

ARTICOLO 4 – RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

4.1 Azionisti

Le Società del Gruppo si impegnano a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando comportamenti preferenziali. I vantaggi derivanti dall'appartenenza a un Gruppo di imprese vengono perseguiti nel rispetto delle normative applicabili e dell'interesse autonomo di ciascuna Società alla redditività della propria attività e alla creazione di valore per i propri azionisti.

4.2 Clienti e Fornitori

Le Società del Gruppo fondano l'eccellenza dei prodotti e dei servizi offerti sull'attenzione alla clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze della clientela informando i propri comportamenti a correttezza, trasparenza, cortesia e collaborazione.

La scelta dei fornitori ed i rapporti conseguenti sono improntati al rispetto dei criteri di correttezza, imparzialità, lealtà, economicità, trasparenza, evitando qualsiasi rapporto che possa comportare vantaggi personali o conflitti di interesse.

4.3 Comunità e Diritti Umani

- Le Società del Gruppo intendono contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trovano a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.
- In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i diversi stakeholders, le Società del Gruppo individuano nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.
- Nella consapevolezza della rilevanza del servizio erogato e delle conseguenti responsabilità verso la collettività, le Società del Gruppo mantengono con le pubbliche Autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.
- Le Società del Gruppo sono impegnate a promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza e si assicurano di non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani.
- Le Società del Gruppo considerano con favore e, se del caso, forniscono sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.
- Le Società del Gruppo non erogano contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile.
- Le Società del Gruppo credono in una crescita globale sostenibile nel comune interesse di tutti gli stakeholders, attuali e futuri. Le loro scelte di investimento e di business sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

4.4 Risorse Umane

- Le Società del Gruppo riconoscono la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.
- Le Società del Gruppo tutelano la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, in ossequio alle legislazioni vigenti e ritengono fondamentale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori.
- La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

- I rapporti con i dipendenti e collaboratori sono improntati a valori di civile convivenza e si svolgono nel rispetto dei diritti e della libertà di ciascuno, nonché dei principi fondamentali che affermano pari dignità sociale senza discriminazioni dovute a nazionalità, lingua, sesso, razza, religione, salute, idee politiche e sindacali, rispettando il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione.
- Il Gruppo Almaviva inoltre dichiara:
 - di non favorire il lavoro minorile;
 - di non attuare né favorire il lavoro forzato;
 - di non attuare né favorire pratiche coercitive, violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei lavoratori.

4.5 Mercato

- Le Società del Gruppo sono consapevoli dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per il mercato, gli investitori e la comunità in genere.
- Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business, le Società del Gruppo assumono pertanto la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli stakeholders. In particolare le Società del Gruppo comunicano con il mercato e gli investitori nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

4.6 Ambiente

Le Società del Gruppo tengono conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte proponendosi di adottare - anche al di là di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile, sempre che risulti operativamente ed economicamente sostenibile - tecnologie e metodi di produzione eco-compatibili, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività. Le Società del Gruppo si impegnano, inoltre, a porre in essere misure volte a sensibilizzare l'attenzione e il rispetto verso l'ambiente da parte di tutti i Destinatari. Per sfruttare ogni possibile sinergia, il Gruppo, attraverso una gestione unitaria e coerente:

- Definisce le politiche ambientali e di sviluppo industriale sostenibile ed elabora linee guida di attuazione.
- Individua gli indicatori e garantisce il monitoraggio e il controllo dell'andamento delle azioni aziendali in termini di impatto ambientale.
- Il Gruppo Almaviva è impegnato nell'attuare modelli di comportamento, interventi organizzativi e gestione di impianti e logistica anche attraverso nuove tecnologie sviluppate internamente, per ridurre i consumi e l'impatto ambientale ed energetico delle attività aziendali, per ridurre il consumo di risorse, massimizzare l'efficienza energetica dei servizi erogati e dei prodotti durante l'intero ciclo di vita degli stessi.
- Segue l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale e dell'Unione Europea e predisponde indirizzi applicativi verso le Società del Gruppo.
- Cura i rapporti con enti, istituti e agenzie in campo ambientale; promuove, attua e coordina intese e accordi di programma con tali soggetti oltre che con le istituzioni.

- Il Gruppo prevede al suo interno figure professionali di riferimento o strutture operative in relazione ai compiti e alle specifiche problematiche.

ARTICOLO 5 – TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DEL PATRIMONIO INFORMATIVO

Ciascun Destinatario è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento e del patrimonio di informazioni necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro. E' altresì responsabile del loro utilizzo corretto e in modo conforme ai principi aziendali.

Nel rispetto delle norme in materia di violazione del diritto d'autore, nell'ambito del Gruppo deve essere utilizzato soltanto software per cui è stata acquistata una regolare licenza nelle sue condizioni di originalità e integrità. Analoghi principi di comportamento devono essere adottati ed applicati nei confronti di documenti tutelati dalla stessa normativa.

ARTICOLO 6 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

L'attività svolta dalle Società del Gruppo è informata a principi di correttezza e di trasparenza. A tal fine le operazioni con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale, secondo prestabiliti principi di comportamento per la loro effettuazione.

ARTICOLO 7 – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ANTI CORRUZIONE

Il presente articolo definisce le linee guida di comportamento da tenere per evitare il verificarsi di eventi favorevoli alla commissione dei reati corruttivi ex lege 231 e degli analoghi reati in Stati esteri.

Le linee guida esprimono in chiave operativa quanto già enunciato nei principi generali del presente Codice ed esplicitati nelle schede di controllo del Modello Organizzativo ex lege 231/01.

IL Gruppo Almaviva non tollera alcun tipo di corruzione (accettando o offrendo denaro per ottenere un vantaggio commerciale improprio) nei confronti di pubblici ufficiali, o rappresentanti di organizzazioni internazionali o altri terzi correlati a un pubblico ufficiale, o nei confronti di persone giuridiche private, o altri soggetti diversamente indicati dalle leggi applicabili.

Nessun amministratore, manager, altro dipendente, agente o altro rappresentante delle Società del Gruppo può direttamente o indirettamente accettare, sollecitare, offrire o pagare somme di denaro o altre utilità o beneficio in relazione all'attività svolta (inclusi regali o doni, ad eccezione di oggetti commerciali di modico valore economico comunemente accettati a livello internazionale, consentiti dalle leggi applicabili e conformi alle Policy della Società in materia) anche a seguito di pressioni illecite.

In particolare, è fatto divieto di:

- Promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio.
- Promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad esempio interessamento per facilitare l'assunzione di parenti, affini, amici, ecc.).
- Effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale.
- Promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite terzi, l'esecuzione di opere o servizi (ad esempio opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.).
- Promettere o concedere omaggi o regalie dirette o indirette non di modico valore e comunque siano suscettibili di essere interpretati come destinati ad influenzare indebitamente i rapporti tra le Società del Gruppo e la controparte e/o l'ente o persona fisica da esso direttamente o indirettamente rappresentato.
- Destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.
- Erogare contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici né a loro rappresentanti o candidati.
- Fornire o promettere di fornire informazioni o documenti riservati.
- Favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad esempio affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato).
- Non sono altresì ammessi i "facilitation payments" cioè i pagamenti di modico valore non ufficiali finalizzati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'esecuzione di un'attività comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui le Società del Gruppo operano.

All'uopo sono state pubblicate specifiche policy, rese disponibili sulla intranet aziendale, definendo limiti di spesa, comportamenti organizzativi e autorizzazioni, per la regolamentazione delle seguenti aree sensibili, quali:

- omaggi;
- spese di rappresentanza;
- sponsorizzazioni;
- consulenze.

Tali tematiche vengono inoltre trattate in specifiche schede di controllo nel Modello Organizzativo "231".

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti di soggetti terzi attraverso terzi fiduciari.

Inoltre:

- I responsabili delle Funzioni che hanno attività di contatto con soggetti terzi devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso l'esterno.
- L'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza del Gruppo deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola¹ che vincoli all'osservanza dei principi etici e comportamentali adottati dal Gruppo.
- E' fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo "231". Le segnalazioni devono essere fornite in forma non anonima.
- La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.
- Sono resi disponibili, sulla intranet di Gruppo, gli opportuni strumenti di segnalazione.
- I responsabili di Funzione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio di reato ex lege 231, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori.
- In particolare in caso di tentata concussione, da parte di un pubblico ufficiale, oppure di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità, da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i seguenti comportamenti:
 - non dare seguito alla richiesta;
 - fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile;
 - attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di Vigilanza.
- I responsabili delle Funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti o reati con rischi di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 8 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION E NORMATIVA PRIVACY

Il Gruppo Almaviva pone attenzione alla tutela dei dati personali non soltanto perché oggetto di specifica normativa (Regolamento UE 2016/679 "GDPR – General Data Protection Regulation e normativa privacy), ma anche perché **la protezione dei dati costituisce un valore fondamentale della cultura aziendale**. Il Gruppo Almaviva protegge le informazioni generate o acquisite all'interno dell'Azienda e nelle relazioni d'affari, tutelando la privacy dei propri clienti, garantendo il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti della dignità degli interessati.

¹ Clausola standard: "Il consulente, nello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, si impegna ad osservare, e pertanto a sottoscrivere per accettazione, le norme contenute nel "Codice Etico e di Condotta", allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale".

In tale ottica il Gruppo AlmavivA si conforma alle normative vigenti e alle indicazioni dei propri Committenti al fine di assicurare un corretto trattamento dei dati personali riferiti ai propri lavoratori, ai propri interlocutori, agli utenti dei servizi erogati e, più in generale, ai propri stakeholder. Il Gruppo Almaviva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del GDPR, ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali, unico, per tutte le aziende del perimetro Europa.

In particolare **il Gruppo AlmavivA si ispira a principi di liceità, pertinenza, necessità, proporzionalità e sicurezza** mediante l'adozione di appropriate misure organizzative, logistiche, tecniche e procedurali contro i rischi di alterazione, distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il trattamento di dati personali è consentito solo al personale autorizzato ("autorizzati") e nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite in conformità alla normativa vigente.

Gli autorizzati devono utilizzare i dati personali a cui hanno accesso esclusivamente per le finalità del trattamento cui sono stati preposti, in virtù della propria mansione, e non per altri scopi. In particolare i dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti, legittimi ed - in ogni caso - nei limiti in cui il trattamento sia necessario per il funzionamento dell'organizzazione;
- non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In sintesi, i dati personali devono essere raccolti e trattati secondo principi di necessità, pertinenza e non eccedenza. Gli autorizzati sono inoltre tenuti a conservare detti dati/informazioni in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza.

ARTICOLO 9 – CONDOTTE DEI DESTINATARI DEL CODICE

- La condotta degli organi sociali, del management, dei prestatori di lavoro di tutte le Società del Gruppo nonché di tutti coloro che stabilmente o temporaneamente instaurano rapporti con il Gruppo è informata - nello svolgimento della propria attività e nei rapporti che ne derivano - al rispetto degli ordinamenti giuridici vigenti negli Stati in cui svolgono la propria attività, del presente Codice nonché delle procedure aziendali. I Destinatari devono pertanto

essere a conoscenza di leggi e regolamenti e dei comportamenti idonei al loro rispetto; in caso di dubbi su come operare deve essere interpellato il proprio Responsabile gerarchico.

- E' categoricamente vietato:
 - il perseguimento di interessi personali o di terzi a detrimento di quelli sociali.
 - L'abusivo sfruttamento, nell'interesse personale o di terzi, del nome e della reputazione della Società presso cui si opera e del Gruppo, nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità d'affari apprese nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.
 - L'accesso, la copia, la modifica, la diffusione di tutto o parte del software o dei documenti dei Clienti e dei Partner se non espressamente autorizzate e comunque rientranti nello svolgimento delle attività previste e fornite dal Gruppo.
 - La produzione di documenti, ed in particolare di quelli informatici, falsi, alterati, attestanti cose non vere o che omettano informazioni dovute.
 - L'uso di beni sociali per scopi diversi da quelli ad essi propri.
 - Esibire documenti o dati falsi od alterati.
 - Tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti o forniti.
 - Omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni.
 - Accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi, per ottenere o modificare informazioni a vantaggio del Gruppo.
 - Abusare della posizione di gestore o manutentore dei sistemi ICT, al fine di ottenere o modificare informazioni a vantaggio del Gruppo.
 - Abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio del Gruppo.

- I Destinatari del Codice si astengono da attività (anche a titolo gratuito), comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto con la Società per cui operano.
- E' fatto obbligo ai dipendenti e ai prestatori di lavoro delle Società del Gruppo di comunicare al superiore gerarchico o al referente funzionale l'insorgere di situazioni di potenziale conflitto di interessi proprio (diretto o indiretto) con quello della Società per cui operano; la segnalazione è richiesta anche nei casi dubbi.
- I Destinatari del Codice assicurano la totale riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie funzioni. Il trattamento delle informazioni riservate, con particolare riferimento a quelle price sensitive, è disciplinato, in coerenza con la normativa applicabile, da apposite procedure interne.
- I Destinatari, inoltre, nello svolgimento delle proprie funzioni non devono in alcun modo sovvenzionare, agevolare, promuovere o intrattenere rapporti con gruppi o associazioni:
 - di tipo mafioso o comunque dedite a delinquere;
 - con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico o di carattere sovversivo;
 - finalizzate al contrabbando o a traffici illeciti;

- dedite a favorire l'immigrazione clandestina;
 - che attuino comportamenti o pratiche lesive della personalità individuale;
 - dedite al riciclaggio nazionale o internazionale, alla ricettazione, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Infine i Destinatari non devono falsificare o manipolare monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

ARTICOLO 10 – RISPETTO DEL CODICE

- Le Società del Gruppo si impegnano all'adozione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori, prevedendo - ove del caso e fermo il rispetto della disciplina applicabile - specifici sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.
- I dipendenti segnalano tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della Società per la quale operano:
 - eventuali violazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamenti, di prescrizioni del presente Codice, di procedure interne;
 - ogni irregolarità o negligenza nella tenuta della contabilità, nella conservazione della relativa documentazione, nell'adempimento degli obblighi di reportistica contabile o gestionale interna.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le necessarie verifiche in ordine alle segnalazioni pervenute, al fine di accertare i fatti e di promuovere le iniziative più opportune, ivi inclusa la proposta di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie, quando applicabili e secondo le modalità previste da legge, accordi collettivi, contratti.
- Nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. E' in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

ARTICOLO 11- MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Il presente Codice è periodicamente fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo. I Collegi Sindacali possono al riguardo formulare proposte agli stessi Consigli di Amministrazione.